



ACCORDO DI PARTENARIATO

per Attività di Valorizzazione e Promozione del MArRC

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - (da ora in poi denominato **MArRC**) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore Dott. Fabrizio Sudano che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale giusto il decreto di nomina della Direzione Generale Musei n.1259 del 28 dicembre 2023;

Soggetto Partner

e

L'Associazione Culturale ArcheoVisiva ETS – (da ora in poi denominata **Associazione**) avente sede in Licodia Eubea (CT) corso Umberto I n. 232 – CAP 95040 – C.F. 91029870879, iscritta nella sezione “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (rep. n. 30140), con D.D.G. n. 1055 del 27/06/2022 Regione Siciliana, rappresentato dal Presidente Lorenzo Daniele che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante

Soggetto Capofila proponente

(di seguito denominate “Parti”)

VISTO

- che la disciplina recata dal D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 ss. mm. ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d’ora in poi Codice) prevede molteplici forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati in ordine alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale riconoscendo l’importanza dell’impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici anche nella forma negoziale-collaborativa;
- che l’art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») del Codice stabilisce, al comma 1, che *«la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale (...) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura»* e che *«La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»*;
- che l’art. 111 del Codice stabilisce che *«le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati»* (comma 1) e che *«la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata»* (comma 2). *Quella pubblica «si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione»* (comma 3), *mentre quella privata «è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale»* (comma 4);

- che l'art. 112, del Codice dispone che *«lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica»;*
- che il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 definisce l'«*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*»;
- che il D.P.C.M. n.57 del 15 marzo 2024 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'OIV della performance”* include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale – quale ufficio di livello dirigenziale generale ed altresì in ordine alle attribuzioni del Direttore a cui spetta il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell'Istituto;
- che il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. è ancora – in parte - applicabile fino all'adozione dei corrispondenti decreti attuativi;
- che il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* che dispone in materia di istituti dotati di autonomia speciale;
- che il D.L. n. 22 del 1 marzo 2021 concernente *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo come *“Ministero della Cultura”*;
- il D.Lgs del 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. recante *“Codice del Terzo Settore”*
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep. Decreti n. 146 del 23.03.17) afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Direzione Generale Musei n. 1259 del 28 dicembre 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 256 del 5 febbraio 2024;
- la determina dirigenziale MArRC rep. n.253 del 12.09.2024 con la quale è stata avviata l'istruttoria procedimentale relativa alla collaborazione in partenariato tra il MArRC e l'Associazione Culturale ArcheoVisiva ETS in ordine al Progetto *“Rregion International Film Festival - Archeologia e Cinema al MArRC”* – P.A.C. Regione Calabria, Calabria Film Commission - BANDO/AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI FESTIVAL E RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE IN CALABRIA 2024

PREMESSO

Che rientra nella mission del Museo creare relazioni di collaborazione con Istituti, Associazioni ed Enti che si evidenziano per le elevate competenze ed esperienze in ambito tecnico-scientifico e che siano volte al perseguimento di finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale in genere e delle collezioni archeologiche in particolare;

Che il MArRC si è reso disponibile a impegnarsi per la realizzazione condivisa di progetti in collaborazione prevedendo la realizzazione di eventi in partenariato, aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione della Cultura e del patrimonio archeologico-artistico;

Che in data 10 giugno 2024 è stato pubblicato il Bando P.A.C. Regione Calabria - Calabria Film Commission - Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne Cinematografiche e audiovisive in Calabria - 2024 al quale l'Associazione Culturale ArcheoVisiva ETS ha partecipato con il progetto *“RREGION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – ARCHEOLOGIA E CINEMA AL MArRC”* ;

Che in data 19 luglio 2024 con La Determinazione n. 359 del Direttore di Calabria Film Commission è stata approvata la Graduatoria Provvisoria – proposte progettuali ammesse al finanziamento da cui risulta soggetto beneficiario la proponente Associazione Culturale ArcheoVisiva ETS in ordine all’iniziativa “RASSEGNE” per l’evento “RHEGION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – ARCHEOLOGIA E CINEMA AL MArRC”;

che in data 3 settembre 2024 con La Determinazione n.418 del Direttore di Calabria Film Commission è stata approvata la Graduatoria Definitiva da cui risulta l’ammissione al finanziamento da parte dell’Associazione Capofila proponente il progetto “RHEGION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – ARCHEOLOGIA E CINEMA AL MArRC”;

CONSIDERATO

Che la proposta di partenariato avanzata dall’Associazione Culturale ArcheoVisiva ETS al MArRC ed il conseguente interesse manifestato dall’Istituto in ordine alla valenza del progetto “RHEGION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – ARCHEOLOGIA E CINEMA AL MArRC” si qualifica come uno strumento di valorizzazione e promozione delle collezioni del MArRC che attraverso la rassegna cinematografica rafforzano l’offerta culturale del Museo con una proposta didattico-divulgativa del genere ‘documentario archeologico’

che è interesse delle Parti mettere reciprocamente a disposizione le proprie risorse e competenze, in modo da realizzare le rispettive missions istituzionali attraverso la condivisione dell’evento Rassegna cinematografica “RHEGION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – ARCHEOLOGIA E CINEMA AL MArRC”;

Tutto ciò visto, premesso e considerato (le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo) le Parti concordano e stipulano il segue Accordo di Partenariato

Articolo 1 Oggetto

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra il MArRC e l’Associazione Culturale ArcheoVisiva ETS avente ad oggetto la realizzazione di progetti condivisi di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali di promozione della conoscenza, e valorizzazione del territorio.

Oggetto del presente Accordo è la definizione delle modalità di cooperazione tra l’Associazione Capofila e il MArRC partner del progetto, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno, ai fini della efficace, efficiente e corretta gestione del progetto Rassegna cinematografica “RHEGION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – ARCHEOLOGIA E CINEMA AL MArRC”.

Si intendono INTEGRALMENTE richiamati nel presente atto, così come indicati nel formulario approvato dalla Fondazione Calabria Film Commission:

- I contenuti del progetto (e che si intendono riportati e confermati integralmente);
- Le indicazioni contenute nel progetto in merito alle attività, al piano dei costi ed alla relativa ripartizione tra i partner così come dettagliate al successivo articolo 2.

- le disposizioni in merito alla governance del partenariato ed alla disseminazione dei risultati della cooperazione;

Articolo 2

Contribuzione MArRC– Modalità e Clausola risolutiva espressa

Il presente Accordo disciplina il rapporto fra le parti per la realizzazione dell'evento Rassegna Cinematografica "RHEGION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – ARCHEOLOGIA E CINEMA AL MArRC" annualità 2024.

Nell'ambito del quadro economico previsto dall'Associazione è stata considerata la partecipazione del MArRC che contribuisce con le seguenti modalità:

- contributo in natura: nella misura del 15% del piano economico dei costi, ovvero quantificabile in € 3.400,00 non esigibili, attraverso la messa a disposizione di spazi, servizi e strumentazioni proprie – previo rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni sulla base della normativa Ministeriale e regolamentare di riferimento.
- contributo in denaro: € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) che verrà erogato all'Associazione culturale capofila Archeovisiva ETS, attraverso un versamento - sulle coordinate bancarie che verranno fornite dall'Associazione - con la seguente causale: *"Progetto PAC Calabria Film Commission 2024 -Rassegna cinematografica "RHEGION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – ARCHEOLOGIA E CINEMA AL MArRC" – contributo partenariato MArRC"* a valere sul capitolo di bilancio 1.1.3.100 /2024 previa acquisizione del relativo visto di regolarità contabile.

L'erogazione in via anticipata del contributo in denaro - per fronteggiare la sostenibilità del progetto - è sottoposta alla clausola risolutiva espressa (art.1456 c.c.) della realizzazione dell'evento progettuale Rassegna cinematografica "RHEGION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – ARCHEOLOGIA E CINEMA AL MArRC" entro il 31 ottobre 2024 con rendicontazione anche al partner MArRC (in considerazione della natura giuridica pubblica dell'Ente) entro il 20 novembre 2024.

Articolo 3

Referente del Progetto - Capofila

Referente unico del progetto nei confronti della Fondazione Calabria Film Commission è l'Associazione Culturale ArcheoVisiva ETS, capofila proponente e beneficiario del contributo pubblico concesso.

Articolo 4

Contenuto delle Attività - Impegno delle parti

Con il presente Accordo le parti si impegnano, per tutta la durata prevista e nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, alla realizzazione delle attività così come individuate nel progetto al quale si rinvia e che è parte integrante del presente atto.

Articolo 5

Impegno del soggetto proponente

Sono attribuiti al capofila **Associazione Culturale ArcheoVisiva ETS** i seguenti compiti:

- rappresenta tutti i partner di progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti alla Fondazione Calabria Film Commission;

- garantisce il coordinamento complessivo del progetto facendo in modo che i partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi del progetto, assicurando l'interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione della/e innovazione/i;
- informa la Fondazione Calabria Film Commission sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla Fondazione Calabria Film Commission;
- si impegna a mantenere i requisiti di ammissibilità ed a rispettare gli impegni, i criteri di selezione e gli altri obblighi connessi con il contributo, secondo quanto dichiarato in fase di domanda di sostegno;
- si impegna a presentare alla Fondazione Calabria Film Commission istanza di variazione del piano economico del progetto, ai fini dell'ottenimento del Decreto di approvazione della variazione;
- garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l'attuazione delle attività;
- informa tempestivamente il partenariato in caso di preavviso di controlli in loco ed altre ispezioni da parte di organismi preposti; applicazione di riduzioni e sanzioni sulle domande di pagamento; avvio di procedure di recupero di somme indebitamente percepite; avvio di procedimenti di revoca del contributo;
- ha la responsabilità di realizzare l'evento culturale, in quanto unico beneficiario del contributo concesso. Esso assume la diretta responsabilità dell'attuazione dell'evento culturale nei confronti di Fondazione Calabria Film Commission, garantendo le azioni previste da bando;
- a farsi carico di eventuali ulteriori oneri relativi alla proiezione in pubblico di documentari/film/prodotti audiovisivi;
- A rendicontare nei termini improrogabili previsti per la realizzazione del progetto ex art.3.2 dell'Avviso/Bando.

L'Associazione Culturale ArheoVisiva ETS in considerazione del contributo finanziario erogato dal MArRC si impegna altresì a produrre la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. lgs. 36/2023;
- Tracciabilità dei flussi;
- Autocertificazione antimafia;
- Ricevuta del contributo di € 8.500,00 erogato dal MArRC a titolo di partenariato per la realizzazione del Progetto;

Articolo 6 **Impegni del soggetto Partner**

Sono attribuiti al **MArRC** i seguenti compiti:

- lo svolgimento delle attività che gli competono secondo quanto stabilito nel formulario di progetto in conformità con le norme applicabili;
- garantire al capofila ed a tutto il partenariato la più ampia collaborazione per la realizzazione del progetto secondo le modalità e le tempistiche previste dal formulario di progetto;
- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità ed a rispettare gli impegni, i criteri di selezione e gli altri obblighi connessi con il contributo, secondo quanto dichiarato in fase di domanda di sostegno;
- la garanzia del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità ed informazione;
- la partecipazione attiva alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati di progetto;

- l'formativa tempestiva al capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione del progetto e contestuale comunicazione delle misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale;
- l'formativa al capofila sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui si ha la responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e la tempistica previste dalla Fondazione Calabria Film Commission;

Il MArRC in qualità di partner dichiara inoltre di essere a conoscenza degli obblighi, degli impegni, delle condizioni e dei requisiti previsti dall'avviso.

Si impegna altresì:

- a rispettare il piano delle attività e dei costi, ripartito per partner, ed il cronoprogramma così come approvati dalla Fondazione Calabria Film Commission, fatte salve eventuali modifiche decise con l'accordo di tutti i partner per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto ed approvate dalla Fondazione Calabria Film Commission; a farsi carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività e non previste nel piano finanziario del progetto;
- a regolare i rapporti economico finanziari col capofila ed eventuali fornitori sottoponendoli, in tutte le fasi della filiera, al principio della tracciabilità dei flussi finanziari, per come disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.e i.
- a concedere all'Associazione Culturale Archeovisiva ETS uno spazio all'interno della struttura del MArRC, (sede Piazza Giuseppe De Nava n. 26 – Reggio Calabria) che l'Associazione eleggerà quale propria sede operativa, per un periodo di mesi 6 decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, rinnovabili con comunicazione scritta, ovvero fino alla data del saldo del contributo economico della Calabria Film Commission a favore dell'Associazione;

Articolo 7 Modalità esecutive

Le Parti si impegnano a collaborare e sostenere, nei limiti dei fondi disponibili, i progetti condivisi di promozione culturale, valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico e storico-artistico attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente eventuale rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni nel rispetto della normativa vigente.

Le attività dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione concordata che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi statutari all'interno dei propri Enti.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate e, in ogni caso, programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico-organizzativo per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno della struttura museale.

Articolo 8 Utilizzo dei Loghi

Le Parti autorizzano reciprocamente, in via non esclusiva e a titolo gratuito, l'utilizzo dei rispettivi Loghi in forma denominativa e figurativa, solo ed esclusivamente per la promozione della collaborazione nell'ambito del progetto condiviso. Tale autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per la durata del presente Accordo. È vietato ogni utilizzo dei loghi in modo difforme da quanto previsto se non preventivamente concordato e approvato per iscritto dalle parti.

Articolo 9 Ulteriori aspetti della collaborazione

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione condivisi rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte mette a disposizione della presente collaborazione proprie risorse umane e strumentali, sulla base delle specifiche competenze e disponibilità.

Articolo 10 Durata

la durata del presente accordo di partenariato decorre dalla data della stipula fino al termine di tutti gli impegni assunti da parte dell'Associazione nei confronti della Fondazione Calabria Film Commission con l'accettazione del contributo.

Articolo 11 Modifiche

Qualsiasi modifica della composizione del presente partenariato deve essere preventivamente comunicata alla Fondazione Calabria Film Commission. La Fondazione Calabria Film Commission valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e di selezione con riferimento al partenariato ed al progetto di cooperazione, per come ridefiniti in seguito alla proposta di modifica. La Fondazione Calabria Film Commission può autorizzare o meno la modifica e può formulare prescrizioni al capofila.

Articolo 12 Coperture assicurative e Sicurezza

L'associazione Culturale ArcheoVisiva ETS garantisce le coperture assicurative di legge del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate ai sensi e nell'ambito del presente Accordo.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Il personale coinvolto nelle attività è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 13 Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole.

Qualora non si addivesse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Art. 14
Registrazione e oneri fiscali

Il presente contratto non è soggetto a registrazione, salvo esplicita e motivata richiesta da parte di Calabria Film Commission. In caso di registrazione gli oneri saranno a carico dell'Associazione.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15- 22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Art. 16
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio all'Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria – 2024, alla documentazione progettuale così come risulta dalla candidatura – *Allegati 1 "Domanda di finanziamento"* della proponente Associazione ed alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 17
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto

Per il MArRC
Il Direttore
Fabrizio Sudano

Per l’Associazione Culturale ArcheoVisiva ETS
Il Presidente
Lorenzo Daniele
